



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF  
*(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 33 del 28/11/2013 - Modificato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 7 del 27/05/2020 - Modificato con  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/03/2022

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.). Tale addizionale viene stabilita, così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 28 Settembre 1998, n° 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 Dicembre 1997, n° 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 Giugno 1998, n° 191 e dalle successive modificazioni.

## **Art. 2**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Leverano, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

## **Art. 3**

### **SOGGETTI PASSIVI**

- 1 Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Leverano, alla data del 1° Gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Articolo 4**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale, diversificate secondo gli stessi scaglioni di reddito applicati dalla legge statale all'IRPEF, in maniera tale da garantire la progressività dell'imposta, sono così determinate:

<b>REDDITO IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUTA</b>
DA € 0,00 A € 10,000,00	ESENTE
DA € 10,000,01 A € 15,000,00	0,55
DA € 15,000,01 A € 28,000,00	0,60
DA € 28,000,01 A € 50.000,00	0,65
OLTRE € 50,000,01	0,80

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione dell'organo competente. In assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296;
3. Le deliberazioni delle aliquote sono inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione, ai fini della pubblicazione sul sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Ai fini dell'efficacia delle deliberazioni dal 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento, la loro pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento; in mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le deliberazioni hanno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello di riferimento.

## **Articolo 5**

### **ESENZIONI**

1. Ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142 lett. b), della L. 27/12/2006, n. 296, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
2. L'esenzione di cui al presente articolo è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta ed è calcolata sul totale del reddito imponibile.

## **Articolo 6**

### **VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 1, comma 3, sia effettuata non oltre il 20 dicembre dell'anno precedente, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

## **Articolo 7**

### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia.

## **Articolo 8**

### **RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

## **Articolo 9**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2022 e unitamente alla deliberazione di approvazione verrà comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.